

Farm Plan

Polizza di Assicurazione per
le aziende agricole



NOTA INFORMATIVA

ai sensi dell'art. 123 D. Lgs. n. 175/95 ed in conformità alle Circolari ISVAP n. 303 del 2.6.97 e n. 518/D del 21.11.03

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto è concluso con la Sede Legale della Società sita in Italia in Via M. Piaggio 1, 16122 GENOVA.

La Società **Royal & SunAlliance Assicurazioni** - Sun Insurance Office Ltd., Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 22.6.1925 (G.U. del 3.7.1925, n. 152).

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO

– Legge Applicabile

La Società applica al contratto la legislazione italiana.

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs.n. 175/95, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

– Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

Royal & SunAlliance Assicurazioni - Ufficio Reclami

Via Martin Piaggio 1 - 16122 Genova - telefax 010.8330703 - e-mail: ufficio.reclami@royalsun.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

– Termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C..

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

Sezione Incendio

Incendio/Fulmine
Esplosione/Scoppio
Fenomeno elettrico
Acqua condotta e ricerca del guasto
Folgorazione e asfissia del bestiame
Fermentazione ed autocombustione
Colaggio
Eventi atmosferici e sociopolitici
Ricorso terzi
Indennità aggiuntiva (maggiori costi)
Spese di demolizione e sgombero

Sezione Furto

Furto
Rapina
Estorsione
Furto/Rapina/Estorsione di enti all'aperto
Portavalori
Guasti cagionati dai ladri
Atti vandalici cagionati dai ladri

Sezione Elettronica

All Risks
Indennità aggiuntiva (maggiori costi)

Sezione Responsabilità Civile

RCT/RCO dell'attività esercitata
Proprietà, uso e manutenzione ordinaria di terreni, strade ecc. e conduzione dei fabbricati
Coltivazioni agricole, bonifica e dissodamento terreni
Allevamento di bestiame non a carattere industriale
Esistenza di cani da guardia, animali da cortile ed attrezzi
Impiego di bovini ed equini per lavori agricoli
Operazioni di carico e scarico
Responsabilità civile dei coloni e loro dipendenti per fatti commessi al servizio dell'azienda
Vendita ed assaggio di generi di produzione dell'azienda

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

Assicurato:

soggetto che stipula l'assicurazione ed il cui interesse è protetto dalla stessa.

Assicurazione:

contratto di assicurazione.

Arredamento domestico:

mobilio, elettrodomestici, vestiario, biancheria, oggetti preziosi, denaro, titoli di credito, provviste alimentari e tutto quanto serve per uso di casa e personale, nonché "scorte e derrate" e precisamente prodotti agricoli e sostanze per uso agricolo in normale dotazione all'azienda agricola.

Azienda agricola:

il complesso dei beni impiegati per l'esercizio delle coltivazioni della terra e dei boschi e delle lavorazioni ad essa connesse, complementari ed accessorie, quali: la cura delle piante, l'irrigazione, la custodia, l'allevamento ed il governo degli animali, la preparazione, la conservazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali, il tutto atto a produrre reddito agricolo ai sensi del D.P.R. 29/9/1973 n. 597.

Autocombustione:

combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.

Bestiame:

gli animali bovini non allevati in batteria, equini, ovini, suini e da cortile anche all'aperto purché nei recinti dell'azienda.

Cose:

sia gli oggetti materiali sia gli animali (valevole solo per la Sezione RCT).

Esplosione:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a combustione che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato:

il complesso degli edifici, esclusi quelli abbandonati, concernenti: abitazioni, cantine, granai, tinaie, rimesse per veicoli ed attrezzi, dipendenze, sili, stalle, fienili e depositi di paglia, stramaglie e simili, il tutto costruito per almeno il 90% della superficie delle strutture portanti verticali, delle pareti esterne e della copertura del tetto in materiali incombustibili. Sono parificati al fabbricato: fissi, infissi ed impianti considerati immobili per natura e destinazione. Resta convenuto che, se l'assicurazione del fabbricato è riferita al rischio locativo, la Società risponde esclusivamente delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, nei casi di sua responsabilità a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, dei danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.24 delle C.G.A., qualora la somma assicurata alla partita 1) risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

Fermentazione:

la decomposizione cui le sostanze organiche vanno soggette per l'azione di microrganismi.

Foraggi:

i prodotti vegetali per l'alimentazione del bestiame, nonché paglia, stramaglie e simili.

Franchigia:

importo del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto:

impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio:

combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità:

si considerano incombustibili sostanze o prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo:

somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Intermediario:

Agenzia di assicurazioni o mediatore di assicurazioni (broker) abilitati alla vendita ed alla gestione della polizza.

Lavori agricoli:

i lavori che rientrano nell'attività dell'imprenditore agricolo a norma degli artt. 207 del D.P.R. n. 1124 del 30/6/1965 e 2135 del Codice Civile.

Macchine ed attrezzi:

veicoli agricoli semoventi, compresi trattori e mietitrebbiatrici interamente metalliche, ruotabili, attrezzature e macchine agricole in genere anche elettriche ed impianti elettrici destinati esclusivamente alla conduzione dell'azienda anche all'aperto purché nell'ambito della stessa.

Macchine elettroniche:

sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, fotocopiatrici, macchine per scrivere e per calcolare elettriche, centralini telefonici, impianti telex e telefax, impianti di prevenzione e di allarme ed ogni altra macchina od apparecchiatura elettronica inerente l'azienda agricola ed ivi riposta.

Massimali di responsabilità civile:

i massimali di garanzia fissano le somme fino alla concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione per ogni sinistro.

Polizza:

documento che prova l'assicurazione.

Portavalori:

l'Assicurato, un suo familiare o qualunque dipendente dell'Assicurato incaricato del trasporto di valori in relazione all'attività svolta.

Premio:

somma dovuta dall'Assicurato alla Società.

Primo rischio assoluto:

in questa forma di assicurazione, l'Assicurato, in caso di sinistro, ha diritto di essere integralmente risarcito dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate.

Rapina/estorsione:

sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia sia alla persona stessa sia verso altre persone.

Responsabilità civile:

responsabilità patrimoniale che deriva all'Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui.

Rischio:

probabilità che si verifichi il sinistro ed entità dei danni che possono derivarne.

Rischio locativo:

vedere la voce Fabbricato.

Scoperto:

percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio/implosione:

repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio o implosione.

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società:

Royal & SunAlliance Assicurazioni - Sun Insurance Office Ltd., Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.

Solaio:

complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Tetto:

insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se l'Assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso da parte dell'Assicurato ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

1. Norme valevoli per le Sez. 1) e 2)

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno materiale e diretto; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- c) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
- d) fare nei cinque giorni successivi dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

L'Assicurato deve inoltre:

- e) conservare le tracce, i residui del sinistro e gli indizi materiali del reato, fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate o asportate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

2. Norme valevoli per la Sez. 3)

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

L'Assicurato deve inoltre:

- c) in caso di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;

e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso all'Intermediario; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui sopra, questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

3. Norme valevoli per la Sez. 4)

a) darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.;

b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli per i quali sia stata avanzata una formale richiesta di risarcimento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Art. 11 - Esagerazione dolosa del danno

(valevole esclusivamente per le Sez. 1) 2) e 3))

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 12 - Cose di proprietà di terzi

(valevole esclusivamente per le Sez. 1) 2) e 3))

La presente polizza è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 13 - Procedura per la valutazione del danno

(valevole esclusivamente per le Sez. 1) 2) e 3))

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle Parti.

b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 14 - Mandato dei periti

(valevole esclusivamente per la Sez. 1) 2) e 3))

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 10;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 15;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 13 lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 15 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

1. Norme valide per la Sez. 1)

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate, illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I - **Per i danni al fabbricato** si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato (o porzione) assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- II - **Per i danni alle restanti cose assicurate** si stima l'importo totale delle spese di riparazione (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate).

Dalla stima anzidetta si deduce il valore ricavabile dai residui.

Sono escluse dall' indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, modifiche o miglioramenti, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o con mezzi di trasporto diversi dal normale.

Resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun fabbricato (o porzione) ed il relativo contenuto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato al momento del sinistro, tenuto conto del deprezzamento in relazione alla natura, qualità, vetustà, uso ed altre cause.

2. Norme valevoli per la Sez. 2)

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

3. Norme valevoli per la Sez. 3)

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) diffalcato dell'importo come ad A) 2) a meno che la Società non si avvalga della facoltà di cui all'art. 10, punto 2, comma c), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1), diffalcato dell'importo stimato come a B) 2).

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i due anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguite entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso od altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 3), diffalcato dell'importo stimato come a B) 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B 1 - B 2 oppure B 3 - B 4 a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, modifiche e miglioramenti, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o con mezzi di trasporto diversi dal normale.

Art. 16 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.

Relativamente alle Sezioni 1) 2) e 3), qualora la somma degli indennizzi calcolati secondo ogni contratto autonomamente considerato - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 17 - Pagamento dell'indennizzo

(valevole esclusivamente per le Sez. 1) 2) e 3))

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall'art. 23 c) Sez. 1) e 26 b) e c) Sez. 2).

Relativamente alla Sez. 1), per i danni ai fabbricati, l'indennizzo sarà così effettuato:

- a) la parte di danno al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, vetustà, stato di manutenzione del fabbricato danneggiato, entro i termini di cui sopra;
- b) l'ulteriore somma risarcibile a titolo di indennizzo per valore a nuovo, a ricostruzione avvenuta purché la stessa sia effettuata entro un anno dalla data del sinistro, salvo proroga concessa dalla Società.

Esclusivamente per la Sez. 2) se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento, può richiedere:

- l'attestazione del tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

Art. 18 - Limite massimo di indennizzo

1. Norme valevoli per le Sez. 1) e 2)

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

2. Norme valevoli per la Sez. 3)

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata.

Art. 19 - Trasloco delle cose assicurate

(valevole esclusivamente per le Sez. 1) 2) e 3))

In caso di trasloco delle cose assicurate, l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni dell'art. 4 se il trasloco comporta aggravamento del rischio.

Art. 20 - Titoli di credito

(valevole esclusivamente per le Sez. 1) e 2))

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 21 - Contenuto in Leasing

(valevole esclusivamente per le Sez. 1) 2) e 3))

Salvo esplicita diversa pattuizione sono esclusi dalla presente assicurazione "Macchine ed attrezzi" appoggiati a contratti di leasing.

Norme che regolano la Sezione 1) Incendio

Art. 22 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche di proprietà di terzi, da:

- a) **Incendio.**
- b) **Fulmine.**
- c) **Esplosione, implosione e scoppio** non causati da ordigni esplosivi.
- d) **Caduta di aeromobili**, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate.
- e) **Urto di veicoli stradali**, non appartenenti all'Assicurato o alle persone delle quali deve rispondere.
- f) **Bang sonico.**
- g) **Fenomeno elettrico** a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non risponde dei danni:

- agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche;
- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

I danni saranno risarciti previa detrazione di € 250 per ogni sinistro.

La presente garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”, e cioè senza l’applicazione del disposto dell’art. 24, fino alla concorrenza di € 2.500 per ogni sinistro e per annualità assicurativa.

- h) **Acqua condotta** fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate. La Società non risponde: dei danni dovuti ad umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione. Le spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione saranno risarcite, entro il limite massimo di € 1.000 per ogni sinistro e per annualità assicurativa, purché sia assicurato il “Fabbricato”. I danni saranno risarciti previa detrazione di € 150 per ogni sinistro.
- i) **Eventi atmosferici** e cioè i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d’aria, quando la violenza che caratterizza gli stessi sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti, con esclusione dei danni:
- 1) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
 - mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumuli esterni d’acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno;
 - bagnamento diverso da quello sopra precisato;ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
 - 2) subiti da:
 - alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate, lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
- Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di € 500. In nessun caso la Società pagherà, per sinistro e per anno assicurativo, somma maggiore del 70% dei capitali assicurati.
- l) **Eventi sociopolitici** e cioè i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da scioperanti o persone (dipendenti o non dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio. La Società non risponde dei danni:
- 1) di inondazione o frana;
 - 2) di rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
 - 3) di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato e delle recinzioni;

- 4) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- 5) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- 6) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero.

In ogni momento, ciascuna delle Parti può recedere dalla presente garanzia dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso da parte dell'Assicurato ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio pagata e non goduta relativa alla presente garanzia, al netto dell'imposta. Il premio della garanzia è pari al 5% del premio relativo alla Sezione 1) Incendio.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 500.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore del 70% dei capitali assicurati.

- m) **Folgorazione del bestiame** conseguente a scariche provocate da apparecchiature od impianti ad energia elettrica (sempreché sia assicurata la Part. 4);
- n) **Affissia del bestiame** derivante da fumo, vapori e gas a seguito di incendio che abbia colpito le cose assicurate (sempreché sia assicurata la Part. 4);
- o) **Fermentazione e conseguente autocombustione del foraggio** (sempreché sia assicurata la Part. 5);
- p) **Colaggio** di vino, olio e latte, a seguito di rottura o guasti accidentali dei contenitori di capacità non inferiore a 100 litri, nonché delle loro valvole e saracinesche. La Società non pagherà più di € 5.000 per ciascun sinistro e per annualità assicurativa, previa detrazione, per ogni sinistro di € 100 (sempreché sia assicurata la Part. 2);
- q) **Buona fede** - La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

- r) **Colpa grave dell'Assicurato** - La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave dell'Assicurato.
- s) **Anticipi sugli indennizzi** - L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato a termini del presente contratto ed in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

t) **Onorario periti** - La Società rimborsa, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

La presente garanzia è prestata entro il limite del 2% dell'indennizzo, con il massimo di € 2.500.

u) Fermo quanto disposto dall'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza altresì purché conseguenti agli eventi garantiti dalla presente Sezione 1:

- 1) i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse ferme le limitazioni di cui ai relativi eventi garantiti dalla presente Sezione 1;
- 2) i guasti alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- 3) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza;
- 4) le spese sostenute dall'Assicurato per lo smassamento dei cumuli di foraggi colpiti da anormale fermentazione al fine di limitare tale fermentazione e la conseguente autocombustione, col limite del 10% della somma assicurata alla partita "Foraggi".

È inoltre compresa la seguente garanzia accessoria:

Ricorso terzi - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di € 75.000, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile al sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e gli amministratori;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui al D. L. 9/4/91 n° 127, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C..

Limite di risarcimento per denaro, carte valori e titoli di credito

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di 1/10 della somma assicurata alla Partita 2), con il massimo di € 2.500.

Art. 23 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni e allagamenti, frane, smottamenti, valanghe e slavine;
- e) di smarrimento, furto e rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti del materiale;
- g) causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario.

Art. 24 - Assicurazione parziale con deroga del 10% alla regola proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo 15 risulta che i valori di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Norme che regolano la Sezione 2) Furto

(Garanzia a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.)

Art. 25 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti arrecati da furto, rapina e/o estorsione:

- a) all'arredamento domestico, a condizione che l'abitazione sia adibita a dimora abituale e sia ubicata entro i confini dell'azienda agricola e che, in caso di furto, l'autore si sia introdotto nei locali dell'abitazione:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Sono parificati ai danni da furto i guasti cagionati dai ladri al contenuto dell'abitazione per commettere il furto, la rapina o l'estorsione o per tentare di commetterli.

La garanzia è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Sono esclusi i danni da furto commessi attraverso la luce di serramenti o inferriate, senza scasso delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Qualora, in caso di sinistro, i mezzi di chiusura non siano rispondenti a quelli sopra indicati si applicherà uno scoperto del 20% sull'ammontare del danno indennizzabile.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 16, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

- b) alle scorte, derrate, macchine ed attrezzi a condizione che gli enti assicurati siano ricoverati in depositi o all'aperto nell'ambito dell'Azienda;
- c) al bestiame a condizione che sia ricoverato in stalle o all'aperto nei recinti dell'azienda. Per quanto riguarda le macchine agricole e relativi accessori la garanzia copre esclusivamente il furto totale delle macchine, il furto parziale è garantito solo se in conseguenza di furto totale.

Sono inoltre comprese, le seguenti **"GARANZIE ACCESSORIE"**:

- a) **Portavalori**: limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, con il limite del 10% della somma assicurata alla partita "Arredamento domestico" e con il massimo di € 500, l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina e/o estorsione;

commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'azienda agricola, mentre al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

- b) **Guasti cagionati dai ladri** in occasione di furto, rapina e/o estorsione consumati o tentati, alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese casseforti ed armadi corazzati (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza di € 500.
- c) **Atti vandalici** cagionati dai ladri alle cose assicurate nel commettere il furto, la rapina e/o l'estorsione o nel tentativo di commetterli fino alla concorrenza di € 500.
- d) **Uso di chiavi vere** smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene a condizione che l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'Autorità competente almeno 24 ore prima del sinistro.

L'assicurazione vale sino alle ore 24 del 5° giorno successivo alla denuncia.

In presenza della denuncia la Società rimborserà anche le spese per l'avvenuta sostituzione delle serrature con altre uguali o equivalenti con il massimo di € 250 per anno assicurativo.

Art. 26 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- c) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera b) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera b) da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;
- d) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro (salvo che a seguito di atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, ed in tal caso sino alla concorrenza del limite di risarcimento previsto a questo titolo).
- e) causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario.

Art. 27 - Limiti di indennizzo - Scoperti

- 1) Per la Partita 1) "arredamento domestico" valgono i seguenti limiti di indennizzo riferiti alla somma assicurata:
 - a) 50% per tappeti, pellicce, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria, con il limite massimo di € 7.500 per singolo oggetto;
 - b) 40% per gioielli e preziosi, titoli di credito in genere, con il massimo di € 5.000;
 - c) 4% per denaro con il massimo di € 1.000;

- d) 30% per scorte e derrate;
- 2) per la Partita 2) “macchine ed attrezzi”, la liquidazione del danno sarà effettuata sotto detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 100;
- 3) per la Partita 3) “bestiame”, la liquidazione del danno sarà effettuata sotto detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di: € 500 per bovini ed equini e di € 250 per i suini.

Art. 28 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Resta inteso che tale importo è automaticamente reintegrato mediante corresponsione del rateo di premio che l'Assicurato si impegna a versare entro 30 giorni dall'emissione della relativa appendice.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto relativo al periodo di rischio non corso, sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 29 - Recupero delle cose rubate, rapinate e/o estorte

Se le cose rubate, rapinate e/o estorte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione. Il resto spetterà alla Società.

Per le cose rubate, rapinate e/o estorte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 30 - Sospensione dell'assicurazione per i locali disabilitati

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabilitati l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

Per i gioielli, i preziosi, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

Norme che regolano la Sezione 3) Elettronica

Art. 31 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

La garanzia è operante alla condizione essenziale per l'efficacia della polizza che esista un regolare contratto di manutenzione.

Art. 32 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, limitatamente alla parte direttamente affetta;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi ai lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- h) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luci salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- l) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione;
- m) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche;
- n) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- o) meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - 1) contratti di funzionalità;
 - 2) manutenzione preventiva;
 - 3) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - 4) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli impianti stessi sono indennizzati a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;
- p) derivanti dalle garanzie previste alle Sez. 1) e 2);
- q) causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario;
- r) causati da virus informatici.

Art. 33 - Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo

Sono esclusi dall'assicurazione i primi € 150 di ogni sinistro.

Per i danni da acqua in genere resta convenuto fra le Parti che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% del danno con il minimo di € 250;
- in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per ciascun sinistro, somma maggiore del 50% del capitale assicurato.

Art. 34 - Assicurazione parziale con deroga del 10% alla regola proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo 15 risulta che il valore delle macchine elettroniche eccedeva al momento del sinistro di oltre il 10% la somma assicurata a tale titolo, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Norme che regolano la Sezione 4) Responsabilità Civile

Art. 35 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga - fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza - a tenere indenne l'Assicurato:

a) **Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività agricola assicurata e dei servizi ad essa connessi.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dal fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) **Assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)**

di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del citato D. Lgs. n. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 38/2000.

I titolari ed i soci dell'Assicurato, i loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai dipendenti. Da tale assicurazione sono escluse in ogni caso le malattie professionali. L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla Legge n. 196/97. In caso di esercizio dell'azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile da parte dell'INAIL, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

Se, al momento del sinistro, l'Assicurato non è in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, l'assicurazione non è efficace qualora l'omessa dichiarazione presso l'INAIL di uno o più dipendenti derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Art. 36 - Rischi assicurati

L'assicurazione è prestata in base alla qualifica dichiarata dall'Assicurato nel frontespizio di polizza.

A - **Proprietario conduttore** (conduzione diretta, a colonia parziaria con o senza braccianti)

L'assicurazione vale per i rischi inerenti:

a) alla proprietà, all'uso o alla manutenzione ordinaria eseguita in economia dall'Assicurato dei terreni, strade, canali, bacini per raccolta d'acqua ad uso di sola irrigazione, dei ponti e manufatti in genere, alberi e boschi e alla conduzione dei fabbricati.

Qualora i fabbricati siano assicurati alla Sezione 1) la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà degli stessi con esclusione dei danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
- da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogne, conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di € 150 per ciascun sinistro;

- b) ai lavori di coltivazioni agricole, comprese le lavorazioni connesse alla conservazione ed alla prima manipolazione dei prodotti dell'azienda anche con uso di macchine azionate a motore;
- c) ai lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio;
- d) all'esistenza ed all'allevamento, non a carattere industriale, nell'azienda, di bestiame in genere, compresa la monta esercitata esclusivamente per conto dell'azienda stessa, nonché il trasferimento del bestiame ai pascoli ed ai mercati, esclusi i rischi della circolazione dei veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 1969, n. 990 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) all'esistenza di cani da guardia, di animali da cortile e di alveari;
- f) all'impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e per traino di carri da trasporto di derrate, merci e bestiame per le sole necessità dell'azienda, nonché per il traino di carrozze, calessi e biroccini ad uso privato. Per le carrozze, i calessi ed i biroccini sono compresi i danni corporali alle terze persone trasportate, escluso il conducente;
- g) all'uso di velocipedi da parte dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi e degli addetti per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi;
- h) all'esistenza, nell'ambito dell'azienda e per esclusivo uso agricolo, di cabine e di linee elettriche;
- i) all'impiego di macchine agricole e relativi motori, purché usati per lavori e trasporti agricoli per le sole necessità dell'azienda;
- l) all'esistenza di passaggi a livello, ferroviari o tramviari custoditi od incustoditi;
- m) alla responsabilità civile dei coloni e loro dipendenti per fatti connessi al servizio dell'azienda nei casi in cui l'azienda stessa sia condotta a colonia parziaria;

- n) alla vendita ed all'assaggio di generi di produzione dell'azienda, smerciati o somministrati direttamente al consumatore nel solo ambito dell'azienda stessa; per tale garanzia il massimale per sinistro rappresenta il limite massimo di esposizione per anno assicurativo;
- o) alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso;
- p) alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto dei suoi familiari e dei collaboratori non dipendenti durante lo svolgimento delle mansioni, connesse con l'attività dell'azienda alla quale sono adibiti. La garanzia si intende estesa anche ai danni provocati da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 38/2000, e da prestatori di lavoro temporaneo, così come definiti dalla L. 196/97, della cui opera l'Assicurato si avvalga, a condizione che dal loro fatto discenda all'Assicurato una responsabilità ai sensi dell'art. 2049 C.C.;
- q) alla partecipazione a mostre e fiere e all'esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non;
- r) alla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale.

B - Affittuario (conduzione diretta o a mezzo coloni con o senza braccianti)

L'assicurazione vale per i rischi inerenti:

- alla conduzione, all'uso o alla manutenzione ordinaria eseguita in economia dall'Assicurato dei fabbricati, terreni, strade, canali, bacini per raccolta d'acqua ad uso di sola irrigazione, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi, nonché tutti i rischi elencati dalla lettera b) alla lettera r) del punto A di cui sopra.

C - Proprietario non conduttore

L'assicurazione vale per i rischi inerenti:

- alla proprietà, all'uso o alla manutenzione ordinaria, eseguita in economia dall'Assicurato dei terreni, strade, canali, bacini di raccolta d'acqua ad uso di sola irrigazione, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi.

Qualora i fabbricati siano assicurati alla Sezione 1) la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà degli stessi con esclusione dei danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
- da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogne, conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di € 150 per ciascun sinistro.

Art. 37 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 38 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, i legali rappresentanti, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori;
- c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 39 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- g) alle colture ed alle opere sulle quali si eseguono i lavori;
- h) a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- i) dovuti ad assestamento, cedimento, franamento del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- j) provocati da fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze chimiche il cui impiego sia vietato dalla legge;
- k) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi;
- l) alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano;
- m) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- n) da detenzione o impiego di esplosivi;
- o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- p) causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario.

Art. 40 - Franchigia

Per ciascun danno a mezzi ed animali sotto carico e scarico, la garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di € 150.

Art. 41 - Pluralità di Assicurati

Il massimale stabilito in polizza per l'R.C.T./R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 42 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Sono inoltre operanti le seguenti Condizioni Particolari che integrano le Condizioni Generali di Assicurazione:

– Relative a tutte le Sezioni

a) Frazionamento semestrale

(valida se è stato pattuito il frazionamento semestrale)

Sebbene il presente contratto, di durata annuale (o poliennale), preveda il frazionamento semestrale del premio, questo, essendo unico e indivisibile, è dovuto per l'intero anno; pertanto, anche in caso di anticipata risoluzione del contratto nel corso del primo semestre, l'Assicurato è tenuto a corrispondere la seconda rata del premio stesso.

L'Assicurato riconosce inoltre alla Società il diritto di richiedere il pagamento anticipato della seconda semestralità in caso di sinistro.

b) Indicizzazione dei capitali assicurati

(valida in quanto richiamata nel frontespizio di polizza)

Le somme assicurate, i massimali ed i relativi premi sono collegati agli indici dei “prezzi al consumo” pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più od in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento (od al loro equivalente), la somma assicurata, i massimali ed i corrispondenti premi verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio all'Assicurato di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Nel caso che, in conseguenza della variazione degli indici, la somma assicurata, i massimali ed i premi venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, od altri eventuali limiti specificati in polizza relativi alla presente clausola, sarà in facoltà della Società e dell'Assicurato di rinunciare all'aggiornamento della polizza, restando somma assicurata, massimali e premi quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.

Sono soggetti ad adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale.

Alla polizza è assegnato, come riferimento iniziale, l'indice specificato in polizza (base adottata dall'Istituto Centrale di Statistica: nazionale).

– Relative alle Sezioni 1) e 3)

c) Indennità aggiuntiva (maggiori costi)

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'azienda agricola assicurata la Società si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza:

- di € 7.500 relativamente alla Sezione 1);
- del 20% del capitale assicurato col massimo di € 7.500 relativamente alla Sezione 3);

le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo o riguardino, a titolo d'esempio:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo del personale;
- le lavorazioni presso terzi, la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Per il periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, che avrà una durata massima di 3 mesi dal verificarsi del sinistro.

Non sono pertanto risarcibili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo.

Per ogni sinistro risarcibile è pattuita una franchigia di € 500.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente estensione di garanzia, troveranno applicazione le Condizioni Generali di Assicurazione di polizza.

Gli articoli sono riportati integralmente; nel testo e nella scheda di polizza può essere fatto riferimento anche soltanto a una parte degli stessi.

Art. 1341- Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l'avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicurato

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'Assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2135 - Imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Art. 2359 - Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Il presente modello n. 1053/3 contenente le condizioni contrattuali costituisce allegato al modello di polizza n. 1054/3 formandone parte integrante.

| | |
|---|---------|
| Introduzione | Pag. 2 |
| Definizioni | Pag. 3 |
| Condizioni Generali di Assicurazione | Pag. 6 |
| Norme che regolano l'assicurazione in generale | |
| Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | |
| Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia | |
| Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione | |
| Art. 4 - Aggravamento del rischio | |
| Art. 5 - Diminuzione del rischio | |
| Art. 6 - Recesso in caso di sinistro | |
| Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione | |
| Art. 8 - Oneri fiscali | |
| Art. 9 - Rinvio alle norme di legge | |
| Art. 10 - Obblighi in caso di sinistro | |
| Art. 11 - Esagerazione dolosa del danno | |
| Art. 12 - Cose di proprietà di terzi | |
| Art. 13 - Procedura per la valutazione del danno | |
| Art. 14 - Mandato dei periti | |
| Art. 15 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno | |
| Art. 16 - Assicurazione presso diversi assicuratori | |
| Art. 17 - Pagamento dell'indennizzo | |
| Art. 18 - Limite massimo di indennizzo | |
| Art. 19 - Trasloco delle cose assicurate | |
| Art. 20 - Titoli di credito | |
| Art. 21 - Contenuto in Leasing | |
| Norme che regolano la Sezione 1) Incendio | Pag. 12 |
| Art. 22 - Oggetto dell'assicurazione | |
| Art. 23 - Esclusioni | |
| Art. 24 - Assicurazione parziale con deroga del 10% alla regola proporzionale | |
| Norme che regolano la Sezione 2) Furto | Pag. 16 |
| Art. 25 - Oggetto dell'assicurazione | |
| Art. 26 - Esclusioni | |
| Art. 27 - Limiti di indennizzo - Scoperti | |
| Art. 28 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro | |
| Art. 29 - Recupero delle cose rubate, rapinate e/o estorte | |
| Art. 30 - Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati | |

Norme che regolano la Sezione 3) Elettronica Pag. 19

Art. 31 - Oggetto dell'assicurazione

Art. 32 - Esclusioni

Art. 33 - Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo

Art. 34 - Assicurazione parziale con deroga del 10% alla regola proporzionale

Norme che regolano la Sezione 4) Responsabilità Civile Pag. 21

Art. 35 - Oggetto dell'assicurazione

Art. 36 - Rischi assicurati

Art. 37 - Estensione territoriale

Art. 38 - Persone non considerate terzi

Art. 39 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Art. 40 - Franchigia

Art. 41 - Pluralità di Assicurati

Art. 42 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

Condizioni Particolari Pag. 26

Articoli del Codice Civile richiamati nel testo e nella scheda di polizza Pag. 28

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" - D.LGS. N. 196/2003

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1).

I) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (7).

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

II) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari (8): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre

comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

III) Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

IV) Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Royal & SunAlliance Assicurazioni - Ufficio Privacy - Via Martin Piaggio 1, 16122 Genova, telefono 010.8330333, telefax 010.8330594, e-mail: info.privacy@royalsun.it (12).

NOTE RELATIVE ALL'INFORMATIVA "PRIVACY"

- 1) Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
- 2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino).
- 4) Ad esempio: ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 10);
 - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
 - organismi consorzi propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
 - assicurazioni r.c. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
 - nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle Infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAL (Viale delle Provincie, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
- L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo all'Ufficio indicato in informativa.
- 8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.
- L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo all'Ufficio indicato in informativa.
- 9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
 - 10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).
 - 11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
 - 12) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli all'Ufficio indicato in informativa.
- L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet della Società www.royalsun.it.

Royal & SunAlliance Assicurazioni
Sun Insurance Office Ltd.

**Rappresentanza Generale
e Direzione per l'Italia**

16122 Genova
via Martin Piaggio, 1
tel. 010.8330.1 - fax 010.884989
www.royalsun.it

Milano

via del Vecchio Politecnico, 3
20121 Milano
tel. 02.76294.1 r.a. - fax 02.76294321 - 02.76294322

Roma

via M. Colonna, 7
00192 Roma
tel. 06.3221596 r.a. - fax 06.3212793

Padova

via San Crispino, 82
35129 Padova
tel. 049.8698411 r.a. - fax 049.8071784

Torino

corso Re Umberto, 31
10128 Torino
tel. 011.5617047 - 011.5617057 - fax 011.545940



Royal & SunAlliance Assicurazioni marchio di Sun Insurance Office Ltd. - Società di Assicurazioni fondata nel 1710 - Sede Legale nel Regno Unito: St. Mark's Court, Chart Way, Horsham, West Sussex RH12 1XL - Cap. Soc.: Lst. 2.500.000 - Versato: Lst. 2.400.000 - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: 16122 Genova - Via M. Piaggio, 1 - Tel. 010 8330.1 - Fax 010 884989 C.P. 234 GE - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 22 giugno 1925 (G.U. del 3-7-1925 n. 152) - R.E.A. di Genova n. 74665 - Codice Fiscale e Partita IVA 00627150105 Compagnia di Royal & SunAlliance Insurance Group Plc. - Capitale versato: Lst. 513.000.000

ROYAL & SUNALLIANCE
ASSICURAZIONI